

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-C

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CAPONI)

Comunicata alla Presidenza l'8 giugno 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

approvato dal Senato della Repubblica il 10 luglio 1997 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155)

d'iniziativa dei senatori CARPI e DE LUCA Michele (227); DE LUCA Athos (1461); DE LUCA Athos (1462); PONTONE, DEMASI, MANTICA e TURINI (1801); ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, CIMMINO, SELLA di MONTELUCE e NAVA (2077); LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, NIEDDU e PAPPALARDO (2100); CIONI, PETRUCCI, PASSIGLI, BOSI, PIERONI, LAURICELLA, SQUARCIALUPI e RUSSO SPENA (2155)

(V. Stampato Camera n. 3987)

modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 23 aprile 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. — Nel luglio dell'anno scorso, a larga maggioranza, l'Assemblea di Palazzo Madama licenziava il disegno di legge recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti». Con quel provvedimento ci si proponeva di introdurre nella legislazione italiana elementi normativi in grado di promuovere una situazione di parità tra produttori e consumatori, nel quadro di una reale e libera dialettica tra i medesimi. Si trattava perciò non di una legge «contro» ma di una legge «per»; una legge che, riconoscendo nella tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori un interesse di carattere generale, si pone l'obiettivo di promuovere un avanzamento delle condizioni del vivere sociale nel nostro paese.

I punti qualificanti del testo, a suo tempo licenziato dal Senato, erano fondamentalmente tre:

a) il riconoscimento delle associazioni dei consumatori ed utenti;

b) la legittimazione ad agire in giudizio da parte delle associazioni a tutela degli interessi collettivi;

c) la costituzione di un Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e di un elenco nazionale delle associazioni medesime.

Questo testo torna di nuovo all'attenzione dell'Aula del Senato, dopo che la Commissione attività produttive della Camera ha provveduto ad approvarlo, con modificazioni, il 23 aprile scorso.

Le modifiche introdotte alla Camera, seppur numerose ed estese, non mutano l'impianto complessivo del testo approvato dal Senato; in molti casi si limitano a proporre una diversa organizzazione dell'articolato o modificazioni ininfluenti rispetto ai conte-

nuti dei singoli articoli; in altri casi le modifiche, seppur su questioni non centrali, hanno un carattere sostanziale, proponendo, su singoli aspetti, soluzioni diverse da quelle individuate nel testo licenziato dal Senato. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche delle modificazioni intervenute alla Camera, che, come ricordato, non intaccano la filosofia e la *ratio* complessiva del provvedimento, la Commissione ha ritenuto di proporre l'approvazione del testo così come definito dalla Camera, senza ulteriori modificazioni.

Entrando nel merito delle modifiche, limitatamente a quelle di maggior rilievo, all'articolo 1, comma 1, sono state eliminate le lettere *a)* e *b)* che sottolineavano il riconoscimento, in linea di principio generale, del diritto delle associazioni dei consumatori ed utenti di essere consultate in merito a tutte quelle iniziative, nazionali come regionali, che presentino rilevanza rispetto agli interessi dei consumatori e degli utenti, nonchè del diritto per le medesime di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti nei procedimenti giudiziari o amministrativi. Nel caso della lettera *a)*, la sua soppressione risponde alla necessità di eliminare un'affermazione di principio decisamente troppo estensiva, in quanto il riconoscimento di un diritto generale di consultazione avrebbe potuto preconstituire un vincolo per le Amministrazioni centrali e regionali a consultare sistematicamente le associazioni su di una serie assai vasta di provvedimenti, con il risultato di complicare ulteriormente la vita amministrativa del paese. Nel caso della lettera *b)*, la sua soppressione deriva dal fatto che il diritto di agire in rappresentanza dei consumatori e degli utenti non è dato, contrariamente a quanto potrebbe apparire dalla let-

tera stessa, indistintamente a tutte le associazioni, ma, come specificato in articoli successivi del testo di legge, solo a quelle che soddisfano particolari e specifici criteri. Di conseguenza, quanto affermato, come principio generale, alla lettera *b*) poteva ingenerare dubbi interpretativi: da qui la sua soppressione. Sempre all'articolo 1, comma 2, la lettera *g*) è stata modificata, nel senso di una semplificazione della formulazione: non si fa più riferimento alle carte dei servizi e si stabilisce, in maniera sintetica, quale diritto fondamentale dei consumatori e degli utenti quello «all'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza».

All'articolo 3, riguardante la legittimazione ad agire, al comma 6 è stato soppresso l'aggettivo «comprovati», in ordine ai motivi di urgenza che possono indurre a richiedere lo svolgimento dell'azione inibitoria ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile; la modifica non incide, in quanto è evidente che i motivi di urgenza devono comunque essere provati e, d'altro canto, è lo stesso codice a definire la casistica cui riferirsi per avviare una procedura di urgenza. Al comma 7 la X Commissione della Camera ha proceduto ad una riformulazione, precisando meglio il contesto entro il quale trova applicazione la non preclusione ad azioni individuali promosse da consumatori, che risultino danneggiati dalle violazioni per le quali è stato attivato un procedimento da parte delle associazioni.

L'articolo 4 (testo Senato), che prevedeva per le associazioni il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi, è stato soppresso: la norma risulta comunque già in vigore, secondo una pressoché unanime interpretazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Estese modifiche, per la maggior parte in termini di riorganizzazione dell'articolato, sono state introdotte all'articolo riferito al Consiglio nazionale (nuovo articolo 4), precisando che detto Consiglio è il Consiglio

«dei consumatori». All'interno del Consiglio è stata introdotta la presenza di un rappresentante delle regioni, mentre la Presidenza, che nel testo Senato era prevista elettiva in seno al Consiglio stesso, viene affidata al Ministro dell'industria o suo delegato. Sulla questione della Presidenza la scelta operata dal Senato era maturata dopo una serrata riflessione; il fatto di prevedere che il Presidente fosse liberamente eletto dai rappresentanti delle associazioni aveva il significato di sottolineare una dimensione del Consiglio come luogo di autogoverno delle associazioni. La Camera ha ritenuto opportuno optare per una dimensione istituzionale di questo organismo; da ciò la scelta di affidare la Presidenza al Ministro dell'industria. Al comma 3, relativo alla partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio, la modifica introdotta dalla Camera accredita, di fatto, le associazioni di tutela ambientale riconosciute (pari attualmente a circa una trentina) e le associazioni delle cooperative dei consumatori, quali invitati permanenti del Consiglio, mentre viene lasciato al Consiglio la facoltà di invitare, a sua discrezione, altri soggetti.

Appare questo, infatti, il significato della sostituzione del termine «può invitare» con «invita», in relazione alle associazioni ambientaliste e alle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, prevedendo, poi, un «possono essere invitati» per gli altri soggetti. Il risultato sarà quello di avere un Consiglio a maggioranza di invitati rispetto ai membri effettivi. A tale proposito la Commissione ha approvato un ordine del giorno, nel quale si impegna il Governo, in fase di definizione del regolamento di funzionamento del Consiglio medesimo, ad individuare, dando una interpretazione letterale a quanto disposto dal comma in questione (che usa la dizione «rappresentanti» senza articolo determinativo), modalità tali da prevedere la partecipazione ai lavori del Consiglio di una rappresentanza del complesso delle organizzazioni di tutela ambientale. Viene inoltre eliminato, nel testo

approvato dalla Camera, il riferimento alla possibilità che in sede di regolamento vengano individuate altre categorie da invitare.

Sempre allo stesso articolo al comma 4 nell'elencazione dei compiti del Consiglio, alla lettera *c*) è stato reintrodotta «il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi». Si tratta di una funzione già presente in alcuni dei disegni di legge esaminati dalla Commissione del Senato, ma che la stessa, al fine di non ingenerare equivoci (il controllo della sicurezza e qualità dei prodotti e servizi è già affidato dalla legislazione vigente a specifici soggetti) aveva ritenuto non opportuno inserire nel testo da sottoporre all'approvazione dell'Aula. Sempre allo stesso comma, alla lettera *e*) viene soppresso il riferimento relativo a «lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie», che era stato inserito dal Senato, in connessione con l'innovazione procedurale introdotta al comma 2 dell'articolo 3 (l'attivazione preventiva della sede conciliativa), a sottolineare la necessità che le stesse associazioni dei consumatori si facessero promotrici di una diversa cultura in materia di controversie, privilegiando il ricorso a sedi arbitrali e conciliative, piuttosto che alla magistratura ordinaria, questo anche in un'ottica di riduzione di tempi e di alleggerimento dei carichi di lavoro della magistratura ordinaria.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni, alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 5 si prevede che la costituzione possa avvenire anche tramite «scrittura privata autenticata» ed è stato aggiunto il requisito (lettera *e*) dello «svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti». Su quest'ultimo aspetto in Commissione al Senato si era sviluppato un lungo dibattito, giungendo alla conclusione che, in quanto non era possibile per legge individuare parametri oggettivi in base ai quali apprezzare il livello di attività svolta dalle associazioni, era preferibile non prendere in considerazione questo requisito. La Camera ha introdotto questo criterio, la cui determi-

nazione, comunque, dovrà essere oggetto di successivo approfondimento all'interno del decreto ministeriale, di cui al medesimo comma 2; in quella sede, infatti, sarà possibile indicare con precisione i parametri oggettivi in base ai quali definire ed apprezzare il criterio in questione. Sempre in materia di requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni, si precisa, alla lettera *f*), che i rappresentanti delle associazioni non possono essere imprenditori o amministratori di imprese. Infine, con un comma aggiuntivo (comma 5) si prevede la possibilità di iscrizione a detto elenco delle associazioni dei territori ove risiedono minoranze linguistiche, con iscritti non inferiori allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o della provincia autonoma, fermi restando gli altri requisiti.

In ordine alle agevolazioni e ai contributi (articolo 6) è stato soppresso il comma 1, che estendeva alle associazioni dei consumatori la disciplina delle organizzazioni non lucrative, da emanare ai sensi della legge n. 662 del 1996. La soppressione di questo comma è da mettere in connessione al fatto che il Governo ha già provveduto ad emanare i decreti legislativi in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La Camera ha inoltre soppresso l'articolo prevedente la redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ed utenti.

Infine è stata inserita una norma transitoria (articolo 8) che individua un periodo di transizione fino al 31 dicembre 1999, teso a raccordare la nuova disciplina con le modalità attualmente in essere di relazioni tra le Associazioni dei consumatori e le istituzioni. In particolare al comma 1 si prevede che fino al 31 dicembre 1999 il Consiglio delle associazioni sia composto dai membri dell'attuale Consulta dei consumatori, istituita con decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1994, con sede presso il Ministero dell'industria. Con il comma 2 si dà la potestà al Ministro dell'industria, previo parere del Consiglio, di iscrivere in via

provvisoria nell'elenco delle associazioni anche quelle che non soddisfino il requisito degli iscritti; tale deroga ha effetto fino al 31 dicembre 1999, inteso come data di entrata a regime della legge. Ne consegue che a quella data associazioni iscritte provvisoriamente all'elenco nazionale che non soddisfino il criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), verranno cancellate da detto elenco. In relazione a questo comma, al fine di assicurarne una gestione rigorosa e trasparente, la Commissione ha approvato un ordine del giorno nel quale si impegna il Governo ad un utilizzo fortemente selettivo e rigoroso di tale deroga.

Nel complesso, come sottolineato ed analizzato, le modificazioni introdotte alla Camera non incidono sui punti cardine, sugli

elementi qualificanti della legge: una legge che si caratterizza come strumento in grado di promuovere una crescita collettiva e generalizzata della coscienza consumeristica nel nostro paese e, per questa via, favorire la crescita e la pratica di forme di controllo sociale e democratico sulla produzione, quale strumento fondamentale per una politica dei diritti e degli interessi generali dei cittadini consumatori ed utenti.

Con l'approvazione di questa legge l'Italia recupera il ritardo accumulato rispetto agli altri paesi europei, che hanno tutti ormai da tempo legiferato sul tema e, anche in questa materia, si mette al passo con l'Europa.

CAPONI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge nn. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B

5 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge nn. 227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B

5 maggio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamento

2 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 7.1 al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, **riconoscendo alle prime:**

a) il diritto di essere consultate dal Governo, dal Parlamento e dalle regioni sulle iniziative che tocchino gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, nelle forme previste dalla legge.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti**

Art. 1.

(Finalità ed oggetto della legge)

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e **degli utenti** e le pubbliche amministrazioni.

*soppressa**soppressa*2. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione dei servizi pubblici secondo le modalità, i tempi e le qualità individuati nell'ambito delle carte dei servizi pubblici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) «associazioni dei consumatori e degli utenti»: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) all'erogazione **di** servizi pubblici secondo **standard di qualità e di efficienza**.

Art. 2.

(Definizioni)

1. *Identico*:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi **non riferibili** all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) *identica*.

Art. 3.

(Legittimazione ad agire)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo **5** sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice **competente**:

a) *identica*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono introdurre, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti e **comprovati** motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. L'azione proposta ai sensi dei precedenti commi non preclude il diritto ad

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale **oppure locale** nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono **attivare**, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. **Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le di-**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.

(Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi e possono intervenire nel procedimento amministrativo nelle forme ed alle condizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 6.

(v. anche il comma 6)

(v. anche il comma 4)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Soppresso

Art. 4.

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)

1. È istituito **presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato** il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio, **che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un **rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato**. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e **dura in carica** tre anni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono precisate le procedure relative all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, le modalità di designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni inserite in tale elenco, nonchè i casi di incompatibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è rinnovato ogni tre anni. In sede di prima applicazione, il predetto decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. Il Consiglio elegge, fra i suoi membri, il Presidente e, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, adotta a maggioranza dei componenti un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente i criteri per il proprio funzionamento.

5. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonchè esperti delle materie trattate. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 4, il Consiglio individua eventuali altri soggetti, enti od organismi che possono essere invitati alle riunioni.

6. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale di tale Ministero.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

(v. però il comma 2)

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonchè esperti delle materie trattate.

Soppresso.

(v. però il comma 2)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi dei disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuovere iniziative dirette ad agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia, nonchè lo sviluppo ed il rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie;

f) favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le politiche **economiche e sociali**, nazionali e regionali, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali **previste dalla Costituzione**. Il Presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Bolzano e di Trento;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. *Identico:*

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi **di** disegni di legge del Governo, nonchè sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) *identica;*

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, **ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;**

d) *identica;*

e) **favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti** per la soluzione delle controversie;

f) favorire **ogni forma** di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. **A tal fine** il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i **presidenti** degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti **regionali** e delle province autonome di **Trento** e di **Bolzano**;

g) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

(*Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni di cui al decreto previsto al comma 3 dell'articolo 5, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale*)

1. *Identico.*

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni **e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico **o per scrittura privata autenticata**, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) *identica*;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi **ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.**

4. *Identico.*

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonchè con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(Agevolazioni e contributi)

1. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contenuta nei decreti legislativi da emanare ai sensi dei commi 188 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrà prevedere l'equiparazione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Resta fermo il limite alle minori entrate previsto dal comma 193 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

(Redazione di un testo unico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi)

Soppresso.

Soppresso.

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia lo schema del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 3 miliardi di lire **per ognuno degli anni 1997, 1998 e 1999**, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annui allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 5 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa **massima** di 3 miliardi di lire **annue a decorrere dal 1998**, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Norma transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.